REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER DETERMINAZIONE DI MARCATORI TUMORALI CON SERVICE APPARECCHIATURA GARA N. 508611

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di reagenti per determinazione di marcatori tumorali con service apparecchiatura, in unico lotto di fornitura come meglio individuato nel successivo art. 2. L'affidamento di durata triennale sarà decorrente dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione e/o nel contratto. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.
E' escluso il rinnovo tacito del contratto.
Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.
Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.
Il presente appalto è soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura e nello specifico al Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTITÀ DI FORNITURA

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite del 20% (art.11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.
I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

Si riportano di seguito il lotto unico e i quantitativi annui presunti di fornitura:

LOTTO UNICO - CIG 044588324A

Si richiede la fornitura in "service" di un sistema diagnostico e di backup per l'esecuzione di markers tumorali e vari. Nello specifico si richiede un sistema analitico per determinazioni di immunochimica, comprendente tutto ciò che deve essere utilizzato per la corretta esecuzione delle analisi indicate in capitolato.

Ai fini del presente capitolato e della fornitura da esso regolata, per sistema analitico si intende:

- Strumentazione
- Reattivi
- Materiali ed accessori di consumo
- Calibratori
- Materiali di controllo
- Sistema di demineralizzazione e/o di sterilizzazione dell'acqua utilizzata,se necessario
- Interfaccia bidirezionale dello strumento con il sistema informatico centrale in uso nel Laboratorio Analisi alla consegna della strumentazione, personal computer di ultima generazione per la gestione della stazione analitica (comprensivo di stampante laser, toner, scheda di rete e penna ottica);
- Addestramento del personale del Laboratorio.

Il service deve essere comprensivo di apparecchiature, software, stampante di codice a barre per l'identificazione del campione, reattivi, controlli, calibratori, materiale di consumo e quant'altro necessario per i parametri richiesti.
Si richiedono, pertanto, due strumentazioni totalmente automatiche, una principale e l'altra di backup, nuove di ultima generazione aventi le seguenti caratteristiche, richieste a pena di esclusione:

- Completamente automatico;
- Tecnologia in elettrocheminumilescenza
- Operatività in batch o random;
- Riconoscimento con bar-code di campioni, reagenti, controlli , calibratori
- Gestione prioritaria dei campioni urgenti senza interruzione del processo operativo;
- Utilizzo contemporaneo da tubo primario o da tubo aliquota;
- Sistema di rivelazione del campione e sensore per rilevamento schiuma, bolle d'aria, coaguli
- Caricamento continuo dei reattivi;
- Calibrazione mediante curva standard/master
- Identificazione positiva dei singoli reagenti eseguita automaticamente dallo strumento con gestione automatica dell'inventario;
- Almeno 20 reagenti in linea;
- Possibilità di esecuzione dei test riflessi
- Curve di calibrazioni memorizzabili con calibrazione stabile per almeno 15 giorni;
- Cadenza analitica di almeno 90 campioni/ora;
- Possibilità di impostare esecuzione automatica di ulteriori test sullo stesso campione in base ai risultati del test primario;
- Lo strumento deve essere dotato di hardware e software in italiano che consenta l'accettazione del campione, la produzione delle liste di lavoro, la gestione dello storico, la stampa dei referti, la gestione in linea del controllo di qualità, l'inventario dei reattivi,e del materiale di consumo.
- Le apparecchiature dovranno essere fornite con adeguati gruppi di continuità

Test richiesti: (non includono i tests per calibrazioni e controlli)

Denominazione test	**Determinazioni presunte annue**	**Cadenza analitica**
ALFAFETOPROTEINA	2.500	Die
Beta HCG totale	1.000	Occasionale
CEA	5.000	Die
CA125	2.500	Die
CA 19.9	3.500	Die
CA 15.3	3.000	Die
PSA	9.000	Die
PSA FREE	7.000	Occasionale
CYFRA 21.1	200	Occasionale
NSE	250	Occasionale
FERRITINA	15.000	Die
Anti-TSHR	800	Occasionale

Le caratteristiche minime dei reagenti richieste a pena di esclusione sono:

- Tutte le metodiche che lo richiedono devono essere registrate presso il Ministero della Sanità alla data dell'offerta;
- Dovranno essere forniti i controlli e tutto il materiale di consumo necessario all'esecuzione del dosaggio;
- Nella valutazione del fabbisogno complessivo annuo di reattivi deve essere prevista una quota a parte per calibrazioni ed i controlli.

La fornitura dei sistemi di controllo di qualità (eseguito almeno su due livelli/die) deve essere calcolata in funzione del numero e della frequenza delle analisi per la corretta stima dei consumi.

La gestione automatica del controllo di qualità interno (CQI) con elaborazione statistica e grafica dei dati deve essere elaborata in tempo reale. I risultati dei controlli devono essere valutati mediante le regole di Westgard

Si richiede assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità, la piena efficienza e la sicurezza delle apparecchiature, secondo le modalità di erogazione di seguito indicate:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva di tutte le parti di ricambio, consumabili, del software e delle parti hardware coinvolte nell'interfacciamento con sistemi informativi gestionali di laboratorio, aggiornamenti o nuove releases del programma;
b) corso di formazione per il personale addetto;
c) per tutta la durata del contratto, la Ditta è tenuta ad intervenire entro e non oltre le 24 ore lavorative nei casi in cui le venissero segnalati, mediante fax o telefono, irregolarità o difetti nel funzionamento dei singoli strumenti;

Questa Azienda si riserva di chiedere a spesa della ditta di poter valutare il sistema offerto presso altro laboratorio italiano o europeo ove esso sia operante routinariamente da tempo adeguato. Potrà essere richiesto in casi particolari e motivati di valutare il prodotto presso il Laboratorio di questa Azienda, con appropriate e concordate modalità operative. In tal caso la ditta offerente dovrà mettere a disposizione a proprio onere lo strumento e i reattivi necessari alle prove sperimentali.

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche fissate precedentemente, oltre ad essere conformi alle norme di legge in vigore al momento della fornitura nonché alle norme di legge comunitarie e nazionali (Direttiva 98/79 CE del 27.10.1998 ed il Decreto Legislativo di attuazione 08.09.2000, n° 332).
In caso di segnalazione negativa da parte del Resp.le del Laboratorio, senza alcuna formalità, l'Azienda revocherà l'affidamento procedendo ad affidamento in favore del secondo migliore offerente.
La ditta fornitrice risponde dei danni comunque arrecati alle persone e cose provocati da difetti della fornitura.
Le Ditte concorrenti dovranno, a loro spese, consentire al personale del laboratorio preposto alla valutazione tecnica dei prodotti e delle apparecchiature offerte, la visione e la prova del materiale in esame, qualora ciò venga ritenuto necessario.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE

Le ditte concorrenti devono, pena l'esclusione, produrre quanto di seguito indicato, tutto in lingua italiana, oltre la documentazione richiesta all'art. 4 del Capitolato Generale:

1) Copia dell'offerta economica, in carta semplice, senza l'indicazione dei prezzi nella quale devono essere riportati i codici identificativi dei prodotti offerti corrispondenti a quelli indicati nella scheda tecnica.
2) Scheda tecnica metodologica e applicativa, debitamente firmata e timbrata, di ciascun reagente offerto, con indicazione della conformità CE (Direttiva 98/79 CE del 27.10.1998 ed il Decreto Legislativo di attuazione 08.09.2000, n° 332). La scheda deve riportare il codice identificativo del reagente e quanto richiesto nel precedente art. 2.
3) Scheda di sicurezza contenente tutte le informazioni relative a:
- Denominazione della sostanza e sua formulazione
- Misure di cautela durante la manipolazione
- Caratteristiche tossicologiche
- Possibili vie dì contatto
- Misure di primo soccorso da adottare in caso di accidentale contatto

4) Attestazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti dal sistema offerto con indicazione:
- Quantità dei rifiuti prodotti per ora di funzionamento
- Classificazione dei rifiuti secondo le normative vigenti
- Modalità e procedure di smaltimento dei rifiuti solidi e/o liquidi secondo normative vigenti

5) Depliant, scheda tecnica e manuale operativo dell'apparecchiatura da cui si possano dedurre le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, ivi comprese le dimensioni. Dal depliant o dalla scheda tecnica deve risultare la rispondenza della strumentazione offerta alle norme comunitarie e nazionali vigenti, il possesso del marchio CE e la conformità alle norme di sicurezza.
6) Elenco di eventuali laboratori ove è installata e funzionante l'apparecchiatura offerta.
7) Catalogo originale dei prodotti offerti.
8) Listino prezzi Ufficiale della ditta fabbricante o importatore nazionale. Il listino prodotto deve essere timbrato e firmato. Il listino può sostituire il catalogo nella eventualità che riporti la descrizione del prodotto.
9) Dichiarazione, in carta semplice, debitamente sottoscritta dalla quale risulti:
a) se la Ditta è produttrice del prodotto offerto, ovvero indicare il produttore;
b) il nome e indirizzo del deposito a cui inviare gli ordini e la ragione sociale di chi emette la fattura.

c) *l'impegno della Ditta ad assicurare*:
   - i corsi di addestramento per l'utilizzo dell'apparecchiatura a proprio spese, per il personale del laboratorio indicando tutte le relative modalità.
   - la visione e/o la prova di reagenti e macchine offerte, a proprie spese
   - ogni eventuale miglioria tecnologia che potrà rendersi necessaria durante il periodo dell'affidamento contrattuale, senza ulteriori oneri per l'Azienda USL.

10) Dichiarazione, in carta semplice, riguardante l'assistenza tecnica della strumentazione in cui sia specificato:
- *sede operativa in cui è ubicata l'agenzia che fornisce l'assistenza tecnica*
- *numero di interventi ordinari programmati per 12 mesi*
- *numero di interventi straordinari garantiti per 12 mesi*
- *tempo di intervento dalla chiamata*
- *possibilità di avere il supporto tecnico telefonicamente mediante numero verde*

11) Il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Generale debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)

12) Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", (allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;

13) Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità (in corso di validità), pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità).

Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente nell'allegato 1, al presente capitolato. Le Ditte devono utilizzare l'allegato, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.

Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte.

Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale;

14) Il modello GAP, come da allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume Affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.

15) La dichiarazione di presa visione ed accettazione del capitolato generale resa, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia".Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti);

16) Garanzia a corredo dell'offerta determinata nella misura di € 9.000,00.

La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso le seguenti coordinate bancarie: Azienda Sanitaria Locale n° 7 - Carbonia - Tesoreria unica Banco di Sardegna Carbonia – ABI 01015 - CAB 43850 – n° conto 9999;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, che dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché contenere l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva come richiesto a pena di esclusione dal successivo punto.

Si ricorda che per le imprese in possesso dei requisiti di qualità di cui all'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento. Il diritto di usufruire di tale beneficio deve essere adeguatamente dimostrato con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia conformizzata.

Saranno escluse dalla gara le offerte corredate da cauzioni insufficientemente e/o imperfettamente

costituite.

17) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva.
18) Ricevuta in originale del versamento o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del contributo per la vigilanza per i contratti pubblici, così come descritto nel successivo art. 5 del presente Capitolato, nella quota pari a € 20 (venti), avendo presente che la causale del versamento deve riportare il codice fiscale della Ditta partecipante e l'esatto CIG (codice identificativo gara) della presente procedura di gara.

Carenza della documentazione di cui sopra costituisce motivo di esclusione insindacabile.
Le schede e le dichiarazioni richieste nel presente articolo devono essere inserite nel plico contenente la restante documentazione elencata nell'art. 4 del Capitolato Generale e non nel plico più piccolo che deve contenere solamente l'offerta economica.

ART. 4 – CONTRIBUTO PER L'AUTORITÀ DI VIGILANZA

In conformità alla deliberazione del 1 marzo 2009 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 per l'anno 2009 ", adottata dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la Ditta per partecipare alla gara è tenuta al pagamento della contribuzione, per la quota indicata nel precedente art. 4 punto 18), con le seguenti modalità:

1) mediante versamento on line, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;
2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato "AUT.CONTR.PUBB." via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante
- il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, la Ditta partecipante deve allegare nella documentazione tecnico-amministrativa (e non nella busta che deve contenere soltanto l'offerta economica) la ricevuta in originale del versamento o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Si fa presente che l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 è tenuta, ai fini dell'ammissione alla gara della Ditta partecipante, al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura

ART. 5 - CONTROLLO A CAMPIONE

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la stazione appaltante richiederà, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa (dichiarati al punto 10a dell'"Autodichiarazione", allegata alla presente gara), mediante la presentazione di: "certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti pubblici, comprovanti il buon esito delle principali forniture prestate a favore degli stessi negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi".

ART. 6 – SUBAPPALTO DELLE FORNITURE

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, la Ditta concorrente deve indicare nell'offerta le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi (che in ogni caso non deve essere superiore al 30 per cento dell'aggiudicazione: comma 2 art. 118 del D.Lgs. 163/2006), e possibilmente la denominazione sociale della Ditta scelta per il subappalto. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria. Resta inteso che l'Azienda appaltante ha tempo trenta giorni per rilasciare l'autorizzazione, onde verificare i presupposti per il subappalto, salvo che giustificati motivi non facciano prorogare tale termini di un ulteriore uguale lasso di tempo. Al trascorrere del termine senza che l'Azienda si sia pronunciata si forma il silenzio assenso e l'autorizzazione si intende concessa.
Per il subappalto si applica la disciplina contenuta nell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163.
A tal fine si precisa che è fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esse aggiudicatarie via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei punti 10 a) 10 b) e 10 c) dell'AUTODICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modello allegato con il rif. "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" da parte dell'Operatore Economico Concorrente, è ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui ai punti 10a) e 10c).

A tal fine l'Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell'Operatore Economico Concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa Ausiliaria;
b) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui all' AUTODICHIARAZIONE, "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" numeri 5) e 9);
c) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'Operatore Economico Concorrente e l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore Economico Concorrente;
d) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'Operatore Economico Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di esclusione non è consentito che più ditte Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

E' fatto divieto assoluto all'impresa ausiliaria di assumere il titolo di subappaltatore.

L'Azienda ASL 7 non accetta l'avvalimento all'iscrizione alla Camera di Commercio.

ART. 8 - CONDIZIONI DI OFFERTA

La ditta in offerta deve proporre la dotazione di apparecchiature in grado di fornire una refertazione completa per l'utilizzo dei reattivi oggetto di appalto, secondo le esigenze individuate nel precedente art.2. Le strumentazioni devono essere fornite funzionanti, chiavi in mano. Le apparecchiature si intendono fornite in uso gratuito in ottemperanza alle norme vigenti con garanzia totale (assicurativa Full Risk) sino alla scadenza del contratto. La ditta, per gli apparecchi proposti deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire la continuità delle analisi. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata.

Se la mancata osservanza della prescrizione del cpv. precedente comporta l'inutilizzo del reagente e la sospensione degli esami, ovvero l'acquisto su piazza, la ditta è soggetta alle penalità (oltre che la non liquidità del prodotto fornito) pari al 100% del valore della fornitura oltre che gli addebiti per eventuale fermo delle apparecchiature, come di ogni e qualunque onere per la ricerca e l'acquisto su piazza, fatti salvi i danni in capo all'Azienda. La ditta deve inoltre assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo dei reagenti oggetto d'acquisto.

Resta inteso che l'Azienda corrisponderà il solo prezzo dei reagenti effettivamente forniti, così come elencati nel precedente art. 2. Resta peraltro stabilito che il fermo derivante da guasti di uno degli apparecchi forniti per l'utilizzazione del materiale in appalto può determinare la contestuale riduzione della fornitura proporzionale al numero dei giorni di fermo, senza che per tale riduzione la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o rimborso atteso che la riduzione discende da fermo delle macchine stesse. La mancata presentazione dell'apparecchiatura, invalida l'offerta.

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi a quanto offerto, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all'Amministrazione la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522 del C.C.) e all'automatica cancellazione della stessa dall'Albo fornitori per anni cinque.

Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, nonché di confezionamento dei reagenti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo eventuale accertamento qualitativo sui nuovi prodotti da parte della Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima. Diversamente si procede alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall'Albo fornitori per cinque anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve contenere:

a) riferimento CIG

b) il codice di ciascun prodotto offerto (corrispondente a quello indicato nella scheda tecnica);
c) la quantità di prodotto contenuto nella confezione primaria e nell'imballo secondario.
d) la strumentazione offerta in service

I prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura (ed anche a determinazione e/o ml, precisando le determinazioni e/o ml ottenibili o contenuti in ciascuna confezione) così come indicato nell'art. 2.
Nell'offerta devono essere indicati anche tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo del sistema analitico richiesto e necessari per la corretta esecuzione delle analisi, specificando le relative quantità.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Il prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, fatta la revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 10 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata per lotto unico in favore della Ditta che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006), per il lotto stesso attribuendo i seguenti punteggi:
A. Prezzo: punti 40/100
B. Qualità: punti 60/100

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

A) prezzo: alla Ditta che presenta il prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti
ai prezzi superiori sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 40, in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

$$\text{Punti di Y (prezzo superiore)} = \frac{\text{X (minor prezzo) x 40}}{\text{Y}}$$

b) caratteristiche tecnico-qualitative: massimo 60 punti

I 60 punti relativi alle caratteristiche tecnico-qualitative saranno attribuiti sulla base dei criteri sotto indicati:

	Caratteristiche	Punteggio	Sub criteri
1	Puntali per il campione e cuvette di reazione monouso	**8**	Si: 8 punti
			No: 0 punti
2	Caricamento continuo campioni	**4**	Si: 4 punti
			No: 0 punti
3	Diluizione automatica e rerun del campione	**5**	Si: 5 punti
			No: 0 punti
4	Reagenti liquidi, pronti all'uso	**7**	Si: 7 punti
			No: 0 punti
5	Maggior numero di controlli e calibratori pronti all'uso	**5**	Si: 5 punti
			No: 0 punti
6	Reagenti e diluenti a temperatura controllata	**7**	Si: 7 punti
			No: 0 punti
7	Interscambiabilità dei reagenti tra gli strumenti offerti	**7**	Si: 7 punti
			No: 0 punti

8	Controllo di qualità automatico	**6**	Si: 6 punti No: 0 punti
9	Confezionamento dei reagenti in diverse pezzature	**5**	Si: 5 punti No: 0 punti
10	Servizio tecnico e specialistico on line con assistenza remota o teleassistenza.	**6**	Si: 6 punti No: 0 punti

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica. L'aggiudicazione sarà proposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100. Il giudizio di idoneità e l'attribuzione del punteggio di qualità precederà l'apertura e la lettura dell'offerta economica.
La Commissione, infatti, procederà indicativamente secondo le seguenti modalità:

- nella prima seduta pubblica, fissata dal bando di gara, procederà all'esame della documentazione ed all'ammissione delle Ditte
- successivamente in seduta privata procederà all'esame e alla valutazione delle schede tecniche e della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti e alla conseguente attribuzione del punteggio;
- in seduta pubblica procederà all'apertura delle offerte economiche previa lettura del verbale della seduta privata ai rappresentati delle ditte offerenti, che verranno convocate con nota a mezzo fax o telegramma

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.
In deroga a quanto previsto all'art. 11 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo. L'Azienda, inoltre, potrà non procedere all'aggiudicazione qualora si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui. Nell'ipotesi di offerte uguali (punteggio prezzo-qualità) si procederà richiedendo uno sconto per iscritto.

ART. 11 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 DEL D.LGS n°81/2008

L'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro.
La Ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di tutela necessarie.
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell'Azienda Sanitaria, nel caso di eventuali interferenze.
Prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, le parti effettueranno un incontro in cui saranno trattati gli aspetti inerenti la sicurezza degli ambienti nei quali si svolgeranno le attività affidate con il presente contratto evidenziando, con apposito verbale, le condizioni degli stessi e le misure concordate per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, il nominativo e il recapito telefonico del proprio Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (qualora necessario) al competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ASL N° 7 di Carbonia.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito e in relazione alle rispettive responsabilità, l'obbligo di:

a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Al fine di favorire l'adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre all'incontro sopra richiesto, ai necessari

sopralluoghi negli ambienti di lavoro e allo scambio delle informazioni relative ai rischi specifici delle rispettive attività interferenti, l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle parti, in presenza di eventuali rischi imprevisti, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle misure concordate e l'andamento dei lavori. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della Ditta aggiudicataria.

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias. Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.
Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

ART. 13 - CONSEGNA

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco. L'apparecchiatura deve essere consegnata, installata e collaudata entro gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento della richiesta specifica da parte dell'Azienda. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di **gg. 7 (sette)** dalla data di ricevimento dell'ordine.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.
Sarà rifiutato, pertanto la ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto. Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

ART. 14 - MODALITÀ' DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 36 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè: "L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'USL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo. Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

ART. 15 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dall'Azienda. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Azienda e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto. In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della ditta inadempiente.

ART. 16 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda può procedere a norma del Capitolato Generale.
Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

ART. 17 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia. Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n. 163)

ART. 18 - NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Tumorali– GV 2010